

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA

del 25 maggio 2010

sulla partecipazione della Croazia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità

(2010/636/UE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie comunitarie con decisione da prendere caso per caso».
- (2) La Croazia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («l'agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno consentire alla Croazia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (4) È altresì opportuno che l'agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Croazia nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento croato al diritto comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Croazia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

Articolo 2

1. L'agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Croazia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento croato al diritto comunitario.

2. A tale scopo, l'agenzia è messa in condizione di svolgere in Croazia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 3

La Croazia contribuisce finanziariamente alle attività dell'agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. La Croazia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

2. La Croazia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Croazia comunica alla Commissione i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Croazia lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Articolo 6

La Croazia riconosce all'agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Croazia accorda i medesimi privilegi ed immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 6 e 7, da 11 a 14, 16, 18 e 19 del protocollo (n. 36) sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato ai trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 8

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾, il direttore dell'agenzia può assumere tramite contratto cittadini croati nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

Articolo 9

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2010.

*Per il Consiglio di stabilizzazione e
associazione UE-Croazia*

Il presidente

G. JANDROKOVIĆ

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA CROAZIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1. Il contributo finanziario della Croazia al bilancio generale dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («l'agenzia»), di cui al punto 2, costituisce l'intero costo della sua partecipazione.
2. Il contributo finanziario della Croazia al bilancio generale dell'Unione europea per la partecipazione all'agenzia è così suddiviso:

| | |
|---------|-------------|
| Anno 1: | 180 020 EUR |
| Anno 2: | 180 020 EUR |
| Anno 3: | 180 020 EUR |
| Anno 4: | 205 020 EUR |
| Anno 5: | 205 020 EUR |

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza comunitaria sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi comunitari.
4. Il contributo della Croazia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti croati per partecipare alle attività dell'agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'agenzia sono rimborsate dall'agenzia alla stessa stregua degli Stati membri dell'Unione europea e in conformità alle procedure attualmente per loro in vigore.
6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra alla Croazia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo della Croazia è calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella presente decisione.
7. Il contributo, espresso in EUR, è versato su un conto in EUR della Commissione.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, la Croazia versa il proprio contributo non oltre trenta giorni dopo l'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Croazia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.